

CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ACCUMULATORI AL PIOMBO PER AVVIAMENTO MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA PER AUTOBUS E AUTOMEZZI VARI PER LA DURATA DI UN ANNO CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AD UN MASSIMO DI ULTERIORI 12 MESI

Febbraio 2025

S. V. T. srl Società Vicentina Trasporti
Viale Milano, 78
36100 VICENZA
Capitale sociale euro 10.000.000,00

T. 0444327469
F. 0444327422
C. F. / P. I. 03419220243

REA VI-324014
SVT@SVT.vi.it
www.SVT.vi.it

Sommario

SOCIETA' APPALTANTE:	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Definizioni	3
Art. 2. Normative di riferimento	3
Art. 3. Figure professionali	3
Art. 4. Oggetto dell'appalto e importo contrattuale	3
Art. 5. Durata contrattuale	4
Art. 6. Trattamento dei dati personali	5
Art. 7. Criterio di Aggiudicazione – Requisiti richiesti	5
CAPO II – PARTE TECNICA	6
Art. 8. Caratteristiche degli accumulatori oggetto di fornitura	6
Art. 9. Riferimenti tecnici	6
Art. 10. Riferimenti normativi	7
Art. 11. Caratteristiche del materiale fornito	7
Art. 12. Carica degli accumulatori	7
Art. 13. Contratti esecutivi, Termini e modalità di consegna	7
13.1. Ordini	7
13.2. Tempi di consegna	7
13.3. Luogo, Modalità ed Orari di consegna	8
13.4.	9
Identificazione del materiale. Etichettatura	9
Art. 13.5. Resa, imballo, spese di trasporto e assicurazione	9
Art. 14. Accettazione, collaudi, campionature e analisi	9
a. Accettazione della merce (collaudo visivo)	9
b. Collaudo tecnico - documentale	10
c. Mancanza di conformità (collaudo negativo. Resi)	10
Art. 15. Assistenza e supporto tecnico	11
CAPO III – PARTE AMMINISTRATIVA	11
Art. 16. Garanzia definitiva	11
Art. 17. Comunicazioni e referenti	11
Art. 18. Garanzia	11
Art. 19. Prezzi	11
Art. 20. Penali – esecuzione d'ufficio	12
Art. 21. Fatturazioni e pagamenti	12
Art. 22. Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 23. Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario	13
Art. 24. Risoluzione e recesso dal contratto	14
Art. 25. Definizione delle controversie	14
Art. 26. Personale, ambiente e sicurezza	15
Art. 27. Codice Etico e di Comportamento	15
Art. 28. Divieto di cessione del contratto - subappalto	15
Art. 29. Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse	15
Art. 30. Spese contrattuali	16
Art. 31. Clausola di chiusura	17

SOCIETA' APPALTANTE:

Società Vicentina Trasporti a r.l. – viale Milano 78 – 36100 Vicenza tel. 0444223111 – fax 0444327422 – e- mail : svt@svt.vi.it – pec : svt@legalmail.it – sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT Srl.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- il termine "Stazione Appaltante" o "SVT" designa la Società Vicentina Trasporti Srl
- il termine "Fornitore" o "Aggiudicatario" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art. 2. Normative di riferimento

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente capitolato , tra cui si ricordano in particolare:

- D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici
- Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (disponibile sul sito di SVT)
- tutte la normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie
- D.Lgs. n. 81/2008 – sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Art. 3. Figure professionali

Per SVT:

-

- R.U.P. (responsabile unico del progetto): colui che svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 36/2023
- D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto): colui che svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e procede al controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)

Per il fornitore:

- R.G.C. (responsabile generale del contratto): colui che sovrintende alla gestione generale del contratto e costituisce referente principale per il D.E.C.

Art. 4. Oggetto dell'appalto e importo contrattuale

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di accumulatori al piombo per avviamento motori a combustione interna per autobus e automezzi vari di SVT, secondo le tipologie e le quantità che saranno di volta in volta ordinate mediante stipula di un Accordo Quadro (AQ) ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 con un unico operatore economico.

L'importo contrattuale , **a misura**, ammonta ad **euro 43.000,00 = (IVA esclusa)**

Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenza sono stimati pari a zero in quanto non emergono rischi da interferenza.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023, **l'importo massimo stimato dell'appalto**, tenuto conto della possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ammonta a complessivi euro 86.000,00 Iva esclusa.

L'appalto è in lotto unico in quanto si ritiene che con un unico lotto si possa ottenere una migliore gestione e organizzazione delle attività oggetto dell'appalto

Le tipologie di accumulatori oggetto dell'Accordo Quadro sono indicate nel Modulo offerta allegato.

Trattandosi di Accordo Quadro, le forniture previste e stimate nel modulo offerta, sono state individuate sulla base di previsioni programmatiche prodotte dall'analisi dei fabbisogni e da proiezioni dei dati storici.

L'Accordo Quadro è il contratto con cui vengono predefinite, sulla base degli anzidetti fabbisogni, le condizioni tecnico-economiche per l'esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto, le quali verranno eseguite, in base ad effettive necessità, mediante l'affidamento dei singoli contratti esecutivi (ordini) di cui al successivo art.13.

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro corrisponde all'importo posto a base d'appalto (a prescindere dall'importo in ribasso offerto in gara), che costituisce l'importo massimo delle forniture che potranno essere eseguite durante l'intera durata dell'Accordo Quadro mediante i singoli contratti esecutivi di cui al successivo art. 13.

Il Contratto di Accordo Quadro costituisce parte integrante e sostanziale di ogni singolo contratto esecutivo

I quantitativi stimati nel Modulo offerta vanno intesi come puramente indicativi, riservandosi SVT di provvedere all'approvvigionamento in funzione delle reali esigenze aziendali che non possono essere definite preventivamente con esattezza in quanto i consumi dei ricambi dipendono dalle necessità riparative e manutentive degli autobus.

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro è stimato sulla base di previsioni di programma che, nell'ambito dell'esecuzione del contratto potrebbero subire variazioni anche sostanziali, in eccesso o in difetto, imprevedute ed imprevedibili al momento della stipula; pertanto l'importo effettivo risultante dai contratti esecutivi potrebbe diminuire l'importo oggetto dell'accordo anche oltre il limite del 20%, di cui all'art.120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 senza che il Fornitore possa vantare indennizzi o ristorazioni a qualunque titolo.

Quando, in corso di esecuzione dell'Accordo quadro, motivazioni imprevedute o imprevedibili in fase di programmazione del presente appalto, richiedano un supplemento all'importo contrattuale di AQ, si applica l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 (approvazione di varianti o modifica).

I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente ordinate con i singoli ordini di acquisto (contratti esecutivi), fino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro come sopra determinato.

Art. 5. Durata contrattuale

Il contratto avrà durata di dodici mesi, con inizio dalla data di avvio che sarà disposta da SVT.

SVT si riserva di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della formale stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del d.lgs 36/2023.

Dalla data di avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, possono essere affidati i contratti esecutivi derivanti dall'AQ, di cui all'art. 13.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione, salvo che venga approvata specifica variante o modifica ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023

SVT si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto da formalizzare prima della scadenza.

Se alla scadenza del termine di durata non è stato raggiunto l'importo contrattuale previsto è possibile, previo accordo scritto tra le parti, allungare la durata dell'Accordo Quadro fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Art. 6. Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona di Marco Sandonà, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36078 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Piazza Pontelandolfo 27, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Successivamente all'operatore economico individuato verrà fornita l'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo termini di legge.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 7. Requisiti richiesti

Il fornitore dovrà obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti per l'esecuzione dell'appalto:

Idonea iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A., o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento,

CAPO II – PARTE TECNICA

Art. 8. Caratteristiche degli accumulatori oggetto di fornitura

SVT, sulla base della propria specifica esperienza e dei dati storici aziendali ha individuato le principali tipologie di accumulatori da fornire che sono dettagliatamente individuati con l'indicazione delle caratteristiche e quantitativi presunti nel Modulo offerta.

SVT emetterà di volta in volta specifici ordini (contratti esecutivi) in relazione agli accumulatori che le necessitano

Art. 8.1 Modifiche – Determinazione prezzi per accumulatori con Prezzi Unitari non indicati nel Modulo Offerta.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 si precisa che SVT, nel corso della durata del contratto, si riserva di acquistare anche accumulatori diversi da quelli per i quali è espressamente richiesto il singolo Prezzo Unitario nel Modulo Offerta, purché riconducibili alla medesima categoria merceologica, fermo restando l'importo complessivo di spesa massima annua pari ad € 43.000,00.

Il prezzo di tali accumulatori, non previsti alla data di emissione del presente capitolato ma sempre riferibili ai listini ufficiali della casa costruttrice, e analoghi a quelli oggetto dell'appalto, sarà negoziato di volta in volta con l'affidatario rapportandolo al ribasso sul listino prezzi del costruttore. Non saranno riconosciute variazioni o forniture extra se non preventivamente autorizzate per iscritto da SVT. Eventuali modifiche o varianti al contratto sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023

Art. 9. Riferimenti tecnici

Le caratteristiche principali alle quali gli accumulatori dovranno soddisfare sono così identificate nel modulo di offerta:

- a) Tensione nominale (V) = 12 ;
- b) Capacità nominale (es.20 ore) espressa in Ah e misurata secondo norma EN50342, i dati riportati nel modulo offerta allegato sono i valori minimi richiesti,
- c) Corrente di scarica rapida a -18°C , secondo norma EN50342, espressa in A; i dati riportati nel modulo offerta allegato sono i valori minimi richiesti
- d) Dimensioni: (lunghezza, larghezza, altezza), espresse in millimetri; i dati riportati nel modulo offerta allegato rappresentano i valori medi che garantiscono l'installazione delle batterie sui mezzi aziendali; saranno accettati valori leggermente differenti purché garantiscano la corretta installazione sui veicoli di SVT. Se le dimensioni offerte sono diverse da quelle indicate nel modulo offerto dovrà essere effettuata una prova di alloggiamento nei veicoli utilizzatori, a carico del fornitore.
- e) Peso accumulatori carichi, espresso in Kg; per batteria carica si intende "pronta all'uso" (comprensiva di elettrolito).
- f) Tipologia "Super Heavy Duty" (SHD): identifica caratteristiche di maggiore durata ed affidabilità, rispetto ai prodotti "standard", ai cicli di carica e scarica, e alle vibrazioni", realizzate con specifici separatori e piastre di dimensioni maggiorate;
- g) Livello manutenzione : Senza manutenzione
- h) Posizione polo positivo, destro (Dx – ETN0) o sinistro (Sx – ETN1)
- i) Corrente di spunto: tolleranza - 10% rispetto a quanto dichiarato in gara

- j) Tipologia AGM: significa Absorbent Glass Mat. La batteria AGM è a tenuta stagna, non richiede manutenzione, identifica una batteria adatta per le auto con start-stop e recupero dell'energia.

In mancanza delle suddette caratteristiche gli accumulatori non potranno essere accettati.

Art. 10. Riferimenti normativi

Gli accumulatori dovranno soddisfare alle norme di legge vigenti e applicabili all'atto della consegna, e in particolare:

- a. alle norme di unificazione UNI, CUNA, EN, ISO ed altri Enti riconosciuti;
- b. alle norme e ai disposti contenuti nel "Testo Unico" D.Lgs 81/08, s.m.i.
- c. alle norme standardizzate in vigore e tra queste:
 - CEI-EN 50342-1;
 - CEI-EN 50342-2;
 - IEC 95-1;
 - DIN 43539;
 - DIN-EN 60095-1;
 - DIN-EN 60095-2

Art. 11. Caratteristiche del materiale fornito

Gli accumulatori alla consegna dovranno essere nuovi di fabbrica, e dovranno presentare i requisiti essenziali e le caratteristiche convenzionali tipiche della "prima scelta".

In particolare dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- a. tensione nominale 12V
- b. alla ricezione avere una tensione effettiva minima di 12.65 V;
- c. con valori di capacità nominale e di scarica rapida richiesti;
- d. "pronti all'uso", funzionanti senza aggiunta di alcun liquido
- e. Il valore di energia specifica non dovrà essere inferiore a 30 Wh/kg
- f. ideogramma "+" di identificazione del terminale positivo, sul coperchio o sul terminale stesso
- g. terminali di forma tronco conica rispondenti alle dimensioni riportate nella norma EN50342-2;
SVT potrà comunque richiedere terminali/adattatori a piastrina con dado per il serraggio del cavo elettrico;
- h. contenitore e terminali di adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni, e idoneo a garantire assenza di perdite di acido.
- i. dotati di maniglie o similare, per consentire il trasporto e il sollevamento in sicurezza.

Art. 12. Carica degli accumulatori

Di norma gli accumulatori devono risultare caricati immediatamente prima dell'ordine per garantire il massimo livello di carica alla consegna.

La data di carica, si intende quella in cui la batteria viene attivata elettrochimicamente in fabbrica o la data di attivazione (e riempimento con elettrolito) di una eventuale batteria a carica secca, che non potrà discostarsi dalla data di effettiva consegna per un periodo maggiore di 45 giorni.

Art. 13. Contratti esecutivi, Termini e modalità di consegna

13.1. Ordini

La fornitura avverrà in forma frazionata. I singoli ordini (contratti esecutivi) derivanti dall'AQ verranno perfezionati di volta in volta e inviati dal D.E.C. o dai suoi delegati a mezzo e-mail, all'indirizzo mail che sarà indicato dall'Aggiudicatario, a seconda delle necessità.

13.2. Tempi di consegna

La consegna è a cura ed oneri a carico del Fornitore e dovrà essere effettuata entro:

massimo **5 (cinque) giorni lavorativi** (escluso il sabato) consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordine (singolarmente identificato con proprio numero di riferimento).

Qualora le consegne non dovessero avvenire entro i termini stabiliti, saranno applicate le penali indicate all'articolo 15 del presente Capitolato.

Il fornitore che, per cause di forza maggiore documentate e comprovate non sia in grado di effettuare le consegne nel termine stabilito, può chiedere la concessione di una proroga dei termini di consegna, con domanda motivata. Il D.E.C. si riserva di concedere la proroga.

- Consegna urgente

In casi eccezionali potrà essere richiesta la consegna urgente del materiale, entro una giornata lavorativa dalla richiesta; ove tale richiesta venga soddisfatta, sarà riconosciuto il rimborso delle spese di urgenza e di spedizione sostenute allo scopo, purché debitamente documentate, e un abbuono pari al 25% dello sconto offerto per il gruppo o la categoria di sconto interessata.

- Altre consegne

In casi particolari di urgenza che possano compromettere la regolarità del servizio erogato, l'Aggiudicante potrà disporre che la consegna sia effettuata anche in orari e giornate diverse da quanto sopra indicato.

La ditta dovrà informare tempestivamente SVT qualora esistano difficoltà nell'approvvigionamento del materiale per cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate e che rimane nella facoltà di SVT accettare.

La ditta dovrà comunicare i giorni di chiusura per ferie e festività patronali, fornendo un calendario annuale da inviare alla stipula del contratto.

13.3 Luogo, Modalità ed Orari di consegna

I ricambi devono essere consegnati franco magazzino di SVT presso una delle seguenti sedi, come indicato nell'ordine:

Vicenza (VI) Viale Milano, 78
Vicenza, Via Fusinieri, 83/H

Le consegne devono essere effettuate nei giorni lavorativi – sabato escluso – nelle seguenti fasce orarie di apertura dei magazzini:

- dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 11:45 e dalle 14.00 alle 16.30; al venerdì dalle 08:00 alle 12:00.

Orari diversi dovranno essere preventivamente concordati con SVT o, nel caso di urgenze operative, richiesti da quest'ultima.

I DDT (documenti di consegna) devono obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento dell'ordine e data;
- il codice CIG del contratto
- quantità in consegna;
- descrizione del materiale con relativo codice di riferimento;

in mancanza di tali indicazioni SVT potrà respingere il materiale e saranno addebitate le penali per ritardata consegna.

Tutte le operazioni di imballaggio, trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità del Fornitore.

IMBALLO: l'imballaggio per il trasporto dei ricambi dovrà essere realizzato a norma di legge, in maniera idonea a preservare il contenuto durante il trasporto.

All'esterno di ciascun contenitore dovranno essere chiaramente indicati:

- il riferimento al DDT;
- il riferimento all'ordine di fornitura;
- la quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- l'indicazione del costruttore e del part-number dei ricambi forniti, ovvero, copia del DDT, purché comprenda dette informazioni.

TRASPORTO: Il fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative applicabili per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati e in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge.

La messa a terra dei materiali sarà a cura dell'aggiudicatario. Per ciascun collo il cui peso superi i 25 kg, il Fornitore si impegna ad effettuarne la consegna su pallet standard/europallet, o altro alloggiamento per l'imballaggio idoneo a consentire la movimentazione in sicurezza con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.

13.4 Identificazione del materiale. Etichettatura

Gli accumulatori dovranno riportare impressa con stampa indelebile su almeno un lato, secondo norme vigenti (normativa CEI EN 50342):

- marcatura CE
- identificazione del costruttore o del fornitore
- tensione nominale (V);
- capacità nominale (Ah),
- corrente nominale di scarica rapida a freddo (A) secondo riferimento EN,
- data di carica;
- simbolo indicante l'obbligo di riciclo delle batterie esauste;
- l'indicazione "ridotta manutenzione" ove previsto.

L'etichettatura deve soddisfare i seguenti requisiti:

- coprire almeno il 3 % della superficie del lato più grande, al massimo 20 × 150 mm (H × L);
- collocata su uno dei lati della batteria o dell'accumulatore, tranne sul lato inferiore.

Sugli accumulatori deve essere applicata anche la segnaletica di prevenzione e protezione (segnali di pericolo, di indicazione e di obbligo) in relazione ai rischi correlati con la loro movimentazione, manutenzione ed esercizio.

In caso di difformità o di assenza delle informazioni sopra indicate, gli accumulatori potranno essere rifiutati da SVT e ogni danno conseguente sarà addebitato al fornitore, compreso eventuali penali per il ritardo.

Art. 13.5 Oneri Accessori

Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti, ecc. legati al trasferimento e trasporto dei ricambi sono a carico dal Fornitore.

Art. 14. Accettazione, collaudi, campionature e analisi

a. Accettazione della merce (collaudo visivo)

La fornitura consegnata dovrà rispondere sotto tutti i punti di vista alle caratteristiche tecniche indicate.

La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato da SVT per l'accertamento della conformità della fornitura alle condizioni, quantità e qualità richieste.

Il giudizio del personale SVT sarà vincolante per l'accettazione stessa. Saranno rifiutati i prodotti che evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita la identificazione ai sensi dell'art. 13 o quelli con caratteristiche visive difformi da quelle ordinate.

A nessun titolo, né la semplice consegna formale della fornitura né il tempo necessario per l'esecuzione dei suddetti accertamenti saranno considerati tacita accettazione del medesimo.

La denuncia per detti vizi e difetti - anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi fatta da parte dell'impresa con dichiarazione che la stessa è esente da vizi di qualsiasi genere - sarà sempre fatta entro 120 giorni dal loro accertamento, anche se la fornitura sia già stata ricevuta, la merce impiegata o le fatture relative già pagate.

b. Collaudo tecnico - documentale

Indipendentemente dall'esito positivo del collaudo visivo, SVT si riserva di effettuare il collaudo tecnico documentale entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale.

SVT potrà effettuare il collaudo documentale richiedendo al fornitore di produrre la documentazione tecnica rilasciata dal produttore ritenuta necessaria per verificare la conformità degli accumulatori rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato quali, ad esempio schede tecniche che attestino i dati relativi alle caratteristiche dimensionali e funzionali (norma CEI EN 50342). In alternativa l'Aggiudicatario potrà presentare una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 50/2016.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui le verifiche documentali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche di capitolato.

SVT si riserva altresì di realizzare il collaudo tecnico, che consiste nel sottoporre il materiale fornito a prove, con proprie attrezzature interne e/o presso laboratori esterni

Se il collaudo tecnico non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche del Capitolato le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore. In tal caso SVT si riserva di risolvere il contratto provvedendo all'escussione della cauzione definitiva.

Il collaudo positivo non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica ma vengano in seguito accertate.

L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati di collaudo, né potrà invocare l'accettazione di altro materiale della stessa fornitura avvenuta in precedenti collaudi quale argomento a suo favore.

c. Mancanza di conformità (collaudo negativo. Resi)

In caso di collaudo con esito negativo, le forniture non conformi saranno rese previa comunicazione **via mail** al R.G.C. del fornitore riportante la natura della non conformità.

Il fornitore si impegna a ritirare il materiale reso presso i magazzini di SVT di Vicenza, con oneri e spese a suo carico ed a provvedere alla pronta sostituzione della fornitura difettosa o irregolare

SVT non si assume onere di custodia e responsabilità per il materiale non conforme, in attesa di restituzione all'impresa.

Per le batterie respinte al collaudo saranno addebitate le penali di ritardo sul termine di consegna.

Art. 15. Assistenza e supporto tecnico

La ditta Aggiudicataria è impegnata a fornire, ove richiesto da SVT, il supporto tecnico e le informazioni tecniche relative al materiale oggetto di fornitura, entro i termini di consegna degli stessi, anche al fine di consentire agli operatori di officina la corretta esecuzione delle operazioni di installazione e manutenzione.

CAPO III – PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 16. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 106, commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che SVT dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'Aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

La garanzia definitiva sarà svincolata dopo l'ultimazione del contratto (non prima dei 60 giorni oltre il termine del contratto) e dopo la certificazione della regolare esecuzione dello stesso.

Art. 17. Comunicazioni e referenti

L'Aggiudicatario si obbliga a fornire a SVT prima dell'avvio del contratto il nominativo ed i riferimenti (telefono, mail e fax) del proprio referente R.G.C. (responsabile generale del contratto) ed eventuale sostituto in caso assenza.

SVT indicherà all'Aggiudicatario il nominativo e relativo recapito del D.E.C. e dei suoi delegati.

Nello svolgimento delle attività previste in contratto l'Aggiudicatario dovrà coordinarsi con il D.E.C. di SVT.

Art. 18. Garanzia

L'impresa garantisce i prodotti forniti da vizi e da difetti dei materiali impiegati, apparenti o occulti, per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna. A tal fine vale la data di emissione del documento di trasporto.

SVT si impegna ad utilizzare il materiale nelle condizioni d'uso previste per lo stesso: rimane a carico dell'Aggiudicatario dimostrare, ben documentando, il caso contrario.

Nel caso in cui si sia riscontrato un vizio o un difetto, il periodo di garanzia sarà sospeso per tutto il tempo in cui SVT non abbia potuto disporre della fornitura in dipendenza del difetto o vizio stesso.

L'Aggiudicatario è tenuto, a proprie spese, a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi entro 7 gg. dalla comunicazione con la quale SVT notifica i difetti che si sono manifestati entro il periodo di garanzia.

Qualora non provveda nel tempo prescritto, SVT potrà provvedere direttamente all'approvvigionamento addebitando all'Aggiudicatario gli eventuali maggiori oneri.

Per quanto non indicato valgono le norme di legge.

Art. 19. Prezzi

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro è determinato in € 86.000,00 (IVA esclusa) e costituisce l'importo massimo delle forniture che potranno essere eseguite durante l'intera durata dell'Accordo Quadro mediante i singoli contratti esecutivi.

I prezzi unitari indicati nel modulo di offerta costituiranno i prezzi contrattuali e rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo e si intendono comprensivi (comprensivi di spese di imballo, trasporto, consegna, ecc.) e di tutte le attività e di tutte le spese, nessuna esclusa.

Qualora in corso di contratto, dovesse cessare la produzione di un prodotto offerto in gara, l'Aggiudicatario dovrà proporre un'alternativa con le medesime caratteristiche, o migliori, al medesimo prezzo del prodotto offerto in gara.

Revisione Prezzi (Art. 60 del D.lgs. 36/2023)

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) con riferimento al mese di Febbraio.

Art. 20. Penali – esecuzione d'ufficio

Qualora non vengano rispettati i tempi di consegna, di ritiro e di sostituzione, SVT si riserva di applicare una penale nella misura del 5% giornaliero sul valore del materiale consegnato oltre i termini previsti, fino ad un massimo del 25%, con un importo minimo di € 40,00 per importi di fornitura fino a € 400,00.

Qualora il ritardo dovesse superare i 5 giorni lavorativi, SVT si riserva la facoltà di approvvigionare il materiale presso altro fornitore e addebitare all'Aggiudicatario le maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023 la penale giornaliera non può comunque superare l'1,5 (unovigolacinque) per mille dell'importo contrattuale e l'importo massimo delle penali applicabili per ritardo non può superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale.

S.V.T. si riserva di addebitare all'Aggiudicatario l'eventuale maggior danno subito a causa delle inadempienze contrattuali.

Modalità di applicazione della penale:

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

S.V.T. si riserva di provvedere alla fornitura a mezzo di altra ditta, qualora le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle attività di SVT con conseguente addebito all'Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri.

La penale sarà detratta dal pagamento delle fatture e/o da altro titolo di credito e/o dalla cauzione.

S.V.T. si riserva di provvedere alla fornitura a mezzo di altra ditta, qualora le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle attività di SVT con conseguente addebito all'Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri.

Nel caso in cui l'importo totale delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale, SVT si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 21. Fatturazioni e pagamenti

Le forniture effettuate in ciascun mese, per ricambi consegnati e accettati con esito favorevole, verranno fatturate in un unico documento con data fine periodo di competenza.

Sulle fatture devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

- numero C.I.G.

- riferimenti del DDT
- descrizione della merce, quantità, prezzo unitario
- la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72"
- codice univoco T04ZHR3 per la fatturazione elettronica.

Le fatture non conformi verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario a 60 gg d.f.f.m previo accertamento da parte del D.E.C. della regolarità e correttezza della fornitura.

Tutti i pagamenti avverranno previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e della verifica Inadempimenti di cui all'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1073 n. 602 per pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

Sull'importo delle forniture eseguite verrà applicata **la ritenuta dello 0,50 per cento** (art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, con il rilascio del certificato di collaudo finale, previa acquisizione della regolarità contributiva (DURC).

Art. 22. Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In particolare l'Appaltatore si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato ad SVT che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;

b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;

c) a trasmettere ad SVT i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in esse della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

d) ad informare contestualmente SVT e l'Ufficio territoriale del Governo di Vicenza qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010;

e) a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, il codice identificativo gara (CIG) è quello riportato nel frontespizio.

SVT e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 23. Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 11 e 119 del D.Lgs36/2023.

Durante l'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare danni e/o incidenti a persone, cose e materiali.

Il Fornitore è **responsabile per i danni causati nell'esecuzione del contratto** e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di SVT od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di SVT od a terze persone verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- b) eventuali danni a cose di proprietà di SVT o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali;
- c) eventuali danni a cose di proprietà di SVT o di terzi verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

SVT è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Art. 24. Risoluzione e recesso dal contratto

SVT si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza necessità di diffida o di messa in mora, al verificarsi di uno qualunque dei seguenti eventi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- applicazione di tre penalità,
- fornitura di materiale non rispondente ai requisiti di qualità richiesti,
- fornitura di materiale difforme da quanto prescritto,
- superamento del limite del 10% per penali irrogate,
- mancata comunicazione delle variazioni societarie;
- cessione del contratto;
- violazione del Codice Etico di SVT;
- in caso di violazioni alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni dei dipendenti;
- in tutti i casi previsti per legge.

La Ditta consente ad SVT di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice comunicazione spedita tramite PEC.

In caso di risoluzione del contratto SVT provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, rilasciata dall'Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali, e/o titoli di credito ancora sospesi e si riserva la facoltà di agire legalmente per il risarcimento di eventuali danni anche economici subiti, fatto salvo il diritto di SVT al risarcimento del maggiore danno subito.

S.V.T. si riserva la facoltà di **recedere** unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo dei contratti di servizio per l'esercizio del TPL in essere con uno o più degli Enti pubblici affidanti;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc..

Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

Art. 25. Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra SVT e l'Aggiudicatario in ordine alle prestazioni oggetto del presente Capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26. Personale, ambiente e sicurezza

L'Aggiudicatario è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 CC, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 smi).

In conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di fornitura di cui al presente capitolato speciale di appalto possono essere quelli relativi alla fase di carico / scarico a terra dei prodotti all'interno delle aree di pertinenza di SVT, senza l'impiego delle attrezzature di proprietà delle stesse.

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree SVT ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di fermata. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno della stessa.

Nell'esecuzione del presente appalto non emergono rischi interferenziali che rendono necessaria la redazione del DUVRI. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, in quanto ad oggi non emergono rischi da interferenza.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare eventuali rischi introdotti nelle sedi SVT nell'ambito della propria attività.

L'Aggiudicatario, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà fornire a SVT Srl tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'art. 26.

Art. 27. Codice Etico e di Comportamento

Al presente affidamento si applica il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 21/07/2023, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale www.svt.vi.it alla sezione Società Trasparente :

<https://www.svt.vi.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

L'affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT e il PTPCT di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

Art. 28. Divieto di cessione del contratto - subappalto

E' vietata la cessione del contratto.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Società Appaltante purché, **all'atto dell'offerta** l'aggiudicatario abbia indicato le parti di forniture che intende subappaltare.

Art. 29. Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da SVT in data 26/03/2021, e pubblicato sul sito istituzionale di SVT alla pagina <https://www.svt.vi.it/societa-trasparente/sites/default/files/2022-08/Protocollo%2520legalit%C3%A0%5B1%5D.pdf>

2. L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione de Veneto, in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. A) del "Protocollo di legalità" [trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e/ o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, forniture con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggio di personale, fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.], una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, "informazione interdittiva" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura

5. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra."

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 30. Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 31. Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nelle presenti condizioni generali di contratto o nell'ordine si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), alle norme del Codice Civile e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

Vicenza, Febbraio 2025

SVT srl